

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI CERRIONE**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28****OGGETTO:**

IMPOSTA UNICA COMUNALE	APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFFE ANNO 2015	

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ZERBOLA ANNA MARIA - Sindaco	Sì
2. TARRICONE GIUSEPPE - Vice Sindaco	Sì
3. CHIARLETTI CARLA - Consigliere	Sì
4. SARTEUR LOREDANA - Consigliere	Sì
5. PEDUZZI SAMUELE - Consigliere	Sì
6. PEVERARO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
7. FANTONI PAOLO - Consigliere	Sì
8. MORELLO GLORIA - Consigliere	Sì
9. ZANCHI LINO - Consigliere	No
10. SEITONE PAOLO - Consigliere	Sì
11. BOCCA PATRIZIA - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1
	Assenti giustificati 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor dott. Roberto Carenzo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ZERBOLA ANNA MARIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n.9 dell'ordine del giorno.

C.C. N.28 del 30/07/2015

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2015

Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile del Servizio:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 maggio 2015, è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015, congelando il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille) e prevedendo, per il medesimo anno 2015, la conferma della possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge, sulla base delle medesime disposizioni dettate per il 2014;

VISTA la deliberazione di C.C. del 24/04/2014 n. 10 con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.53 del 25/06/2015 con cui sono state proposte le aliquote e le tariffe per l'anno d'imposta 2015;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015 continuerà a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- per i terreni agricoli ai fogli di mappa 1, 3, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 in precedenza considerati in zona "montana":
 - l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
 - la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, con applicazione di una detrazione pari ad € 200,00, applicabile fino a concorrenza dell'imposta dovuta;in considerazione del fatto che il Comune, ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 è stato invece classificato come non montano sulla base dell'elenco predisposto dall'I.S.T.A.T., come richiamato dall'art. 1 D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, convertito in L. 24 marzo 2015 n. 34;
- per i terreni agricoli ai fogli di mappa 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25:
 - l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
 - la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola;in quanto ubicati in Comune classificato come non montano sulla base dell'elenco predisposto dall'I.S.T.A.T., come richiamato dall'art. 1 D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, convertito in L. 24 marzo 2015 n. 34;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è stato previsto, con disposizione applicabile anche nel 2015, in forza della proroga introdotta dalla L. 190/2014, che nella determinazione delle aliquote TASI potranno essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO in tal senso che, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 715 L. 147/2013, l'IMU risulta deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento dell'imposta versata, mentre – in mancanza di una specifica previsione contraria a livello normativo – la TASI risulta interamente deducibile dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di agevolare i contribuenti in relazione a tutti gli immobili dagli stessi posseduti ed utilizzati per lo svolgimento della propria attività di impresa o di arti e professioni, mantenere l'IMU all'aliquota standard e provvedere al contestuale innalzamento dell'aliquota della TASI;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i terreni agricoli o incolti	7,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille

Detrazione per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 € 200,00

Non applicazione dell'esenzione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a

qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dagli stessi commi 676 e 677, il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, con possibilità di non applicare quindi la TASI a determinate categorie di immobili, così come può graduare le aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2015, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato nell'odierna seduta consiliare;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2015, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 100.150,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 72.807,00
Sgombero neve	€ 12.000,00
Servizi di polizia locale	€ 57.373,80
Reti wi-fi pubbliche	€ 460,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 20.000,00
Anagrafe	€ 62.350,00
Servizi socio - assistenziali	€ 158.000,00
Totale servizi indivisibili	€ 483.140,80

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	1,8 per mille
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,8 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	2,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,5 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,5 per mille
-----------------------------------------	---------------

- Di non prevedere per il presente anno l'applicazione di detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e/o riduzioni per particolari condizioni d'uso.
- Di prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 190/2014 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2015 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, in quanto l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2015, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per

fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2015;

CONSIDERATO, in tal senso, che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che le tariffe calcolate rigidamente con i coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, hamburgerie, bar, caffè, pasticceria, negozi di generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, poiché tali attività ricoprono un importante ruolo sotto l'aspetto dell'aggregazione sociale oltre che uno dei principali elementi dell'economia comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'apposito articolo del Regolamento TARI

approvato nell'odierna seduta consigliare, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 50%;

VISTE pertanto le seguenti tariffe TARI, alle quali saranno applicate, ove ne ricorrano le condizioni le seguenti riduzioni, la cui copertura sarà posta a carico dell'intera platea dei contribuenti:

- a) del 30% per le abitazioni con un solo occupante;
- b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- d) del 30% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa;
- e) a decorrere dal 2015, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locatate o date in comodato d'uso a terzi;

UTENZE DOMESTICHE

	tariffa p.fissa	tariffa p. variabile
1 componente (*)	0,32654	41,07885
2 componente	0,38097	95,85064
3 componente	0,41984	123,23654
4 componente	0,45094	150,62244
5 componente	0,48204	198,54776
6 componente e oltre	0,50536	232,78014

UTENZE PRODUTTIVE

	tariffa p.fissa al mq.	tariffa p. variabile al mq.
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,05858	0,47369
Campeggi, distributori carburanti	0,12265	1,00387
Stabilimenti balneari	0,06956	0,56661
Esposizioni, autosaloni	0,05492	0,45548
Alberghi con ristorante	0,19587	1,60145
Alberghi senza ristorante	0,14645	1,19334
Case di cura e riposo	0,17391	1,42473
Uffici, agenzie, studi professionali	0,18306	1,49578
Banche ed istituti di credito	0,10068	0,81986
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,15926	1,29537
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,19587	1,60327
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,1318	1,07492
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,16842	1,37553

Attività industriali con capannoni di produzione	0,07872	0,63767
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,10068	0,81986
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,88601	3,61465
Bar, caffè, pasticceria	0,66634	2,71645
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,32219	2,629
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,28191	2,29377
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,10934	9,05849
Discoteche, night club	0,19038	1,55955

Tariffa per la raccolta domiciliare della frazione verde € 8,00 dalla quarta presa (prime 3 prese gratuite) e per ogni presa successiva

Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, pur non potendosi considerare obbligatorio l'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati, occorre tuttavia evidenziare che se il Comune è tenuto a rendere disponibili tali modelli, la loro predisposizione dovrebbe intervenire per tutti i contribuenti e non soltanto per quelli che ne dovessero fare richiesta;

RITENUTO peraltro che la decisione adottata a livello normativo di uniformare i termini di versamento della TASI a quelli dell'IMU costituisca un evidente problema, in quanto costringe di fatto l'Ufficio ad addossare ai contribuenti l'onere di effettuare i conteggi del tributo dovuto, pur in presenza di disposizioni normative che prevedono l'invio di modelli di pagamento precompilati, con una procedura che si rende necessario adottare quanto meno per la quota dovuta dal detentore;

RITENUTO pertanto che, pur a fronte delle modifiche normative introdotte in sede di conversione del D.L. 66/2014, il Comune possa modificare parzialmente la previsione relativa

ai termini di versamento della TASI per il solo anno 2015, prevedendo a livello regolamentare che, mentre la TASI dovuta dal possessore potrà essere versata in autoliquidazione alle scadenze previste per l'IMU, la TASI eventualmente dovuta dal detentore dovrà invece essere riscossa unitamente alla TARI, a fronte di apposito avviso di pagamento da trasmettersi da parte del Comune;

RITENUTO infatti che, sotto questo profilo, il Comune possa legittimamente derogare alla disposizione normativa che individua le scadenze e le modalità di pagamento della TASI, distinguendo la posizione del possessore (tenuto all'autoversamento nei termini di pagamento dell'IMU) da quella del detentore, tenuto al versamento su richiesta da parte del Comune, unitamente al pagamento della TARI, a fronte del fatto che tale modifica dei termini di pagamento viene adottata esclusivamente per semplificare le modalità di calcolo del tributo da parte del contribuente, al fine di evitare la commissione di errori che finirebbero in ogni caso per costituire un aggravio per l'attività dell'ufficio in sede di rettifica dei versamenti effettuati;

RITENUTO che, per ovviare a tali difficoltà, si renda quindi opportuno stabilire che il versamento della TASI dovuta dal detentore dovrà essere effettuato alle scadenze previste per il pagamento della TARI, a fronte della trasmissione da parte del Comune di un avviso di pagamento contenente:

- l'indicazione della percentuale di imposta addebitata all'utilizzatore;
- gli estremi catastali degli immobili utilizzati per cui è stata quantificata l'imposta dovuta;
- l'importo dovuto a titolo di TASI, distinto da quello dovuto a titolo di TARI;
- i termini di versamento e, per limitare al massimo la commissione di errori da parte del contribuente, l'allegazione dei modelli di pagamento precompilati, come normalmente succede in sede di riscossione del tributo sui rifiuti e come risulta ancora previsto dal comma 689 della L. 147/2013;

CONSIDERATO che la TASI costituisce un'entrata di competenza esclusivamente comunale, per cui il suo differimento non comporta nessuna conseguenza né a livello di entrate erariali, né tanto meno determina danno economico per il Comune, in quanto il ritardato incasso di tali somme, che peraltro costituiscono una parte relativa del gettito TASI, è ampiamente compensato dalla minore attività che l'Ufficio Tributi dovrà effettuare in sede di controllo dei versamenti;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto Possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
	Unica soluzione occupante	16 novembre
TARI	Prima rata	16 settembre
	Seconda rata	16 novembre
	Saldo/conguaglio	16 marzo 2016

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da apposita deliberazione adottata nella odierna seduta del Consiglio Comunale;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.3 c.1 lettera b) del D.L. 174/2012 convertito con L. n.213/2012, dai Responsabili dei Servizi interessati;

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i terreni agricoli o incolti	7,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille

Detrazione per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 €. 200,00

Di non estendere l'esenzione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

- di rimandare alla delibera Giunta Comunale n.45 del 25/06/2015, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2015 da parte dei relativi soggetti passivi.

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	1,8 per mille
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,8 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	2,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,5 per mille

- Di non prevedere per il presente anno l'applicazione di detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e/o riduzioni per particolari condizioni d'uso.
- Di prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 97,28 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2015, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di determinare per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE

	tariffa p.fissa	tariffa p. variabile
1 componente (*)	0,32654	41,07885
2 componente	0,38097	95,85064
3 componente	0,41984	123,23654
4 componente	0,45094	150,62244
5 componente	0,48204	198,54776
6 componente e oltre	0,50536	232,78014

UTENZE PRODUTTIVE

	tariffa p.fissa al mq.	tariffa p. variabile al mq.
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,05858	0,47369
Campeggi, distributori carburanti	0,12265	1,00387
Stabilimenti balneari	0,06956	0,56661
Esposizioni, autosaloni	0,05492	0,45548
Alberghi con ristorante	0,19587	1,60145
Alberghi senza ristorante	0,14645	1,19334
Case di cura e riposo	0,17391	1,42473
Uffici, agenzie, studi professionali	0,18306	1,49578
Banche ed istituti di credito	0,10068	0,81986
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,15926	1,29537
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,19587	1,60327
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,1318	1,07492
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,16842	1,37553
Attività industriali con capannoni di produzione	0,07872	0,63767

Attività artigianali di produzione beni specifici	0,10068	0,81986
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,88601	3,61465
Bar, caffè, pasticceria	0,66634	2,71645
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,32219	2,629
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,28191	2,29377
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,10934	9,05849
Discoteche, night club	0,19038	1,55955

Tariffa per la raccolta domiciliare della frazione verde € 8,00 dalla quarta presa (prime 3 prese gratuite) e per ogni presa successiva

Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

- di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le seguenti riduzioni della TARI:
 - a) del 30% per le abitazioni con un solo occupante;
 - b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - c) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
 - d) del 30% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa;
 - e) a decorrere dal 2015, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locata o data in comodato d'uso a terzi;

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. tre rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto Possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
	Unica soluzione occupante	16 novembre
TARI	Prima rata	16 settembre
	Seconda rata	16 novembre
	Saldo/conguaglio	16 marzo 2016

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare atto che la presente deliberazione, tecnicamente connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, riveste carattere di urgenza ed indifferibilità per le stesse motivazioni che sono alla base dell'approvazione del suddetto Bilancio, cui si fa rimando;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

C.C. N.28 del 30/07/2015

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2015

PARERI

- Esaminata la suddetta proposta di deliberazione;
- Ai sensi degli art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000;
- Ai sensi dell'art.3 D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta rag. PAOLA BORRA, Responsabile del Servizio competente sulla presente proposta di deliberazione esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012 convertito con L.213/2012, parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Paola Borra)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta dott.ssa Elena Nania, Responsabile del Servizio esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012 convertito con L.213/2012, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile;

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Elena Nania)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art.3 c.1 lettera b) del D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012;

CON VOTI n.8 favorevoli e n.2 contrari (Seitone, Bocca), espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di adottare gli atti conseguenti, con ulteriore votazione, con voti n.8 favorevoli e n.2 contrari (Seitone, Bocca), palesemente espressi, dichiara questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di trasmettere il presente atto alla Direzione centrale per la fiscalità locale per la sua tempestiva pubblicazione sul sito informatico del Ministero

- Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to:ZERBOLA ANNA MARIA

Il Segretario Comunale
F.to:dott. Roberto Careno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. REGISTRO PUBBLICAZIONI _

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici

Giorni consecutivi a partire dal 03/08/2015

- Nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69)

Cerrione, 03/08/2015

Il Segretario Comunale
dott. Roberto Careno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 c.3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.)

- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art.134.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
(art.134 c.4 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.)

In data _____

Cerrione, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Roberto Careno

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Cerrione, li03/08/2015IL SEGRETARIO COMUNALE dr. Roberto Careno